

SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE
UFFICIO AIA

DETERMINAZIONE N. 353
del 12/02/2026

PROPOSTA N. 408 / 2026

OGGETTO: RIESAME COMPLESSIVO CON VALENZA DI RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE RELATIVA ALL'INSTALLAZIONE SITA IN VIA IV NOVEMBRE, 276 NEL COMUNE DI OMEGNA (VB) IN CAPO ALLA SOCIETA' FAVINI S.R.L.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

- L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un'installazione o di parte di essa a determinate condizioni che devono garantire che l'installazione sia conforme ai requisiti previsti nella Direttiva "IED" 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), attualmente recepita in Italia dalla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale";
- con Determinazione Dirigenziale della Provincia del Verbano Cusio Ossola n. 52 del 21/01/2015 è stato concluso favorevolmente il riesame, con valenza di rinnovo ex art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Provvedimento n. 37/2012 del 28/12/2012 dello SUAP del Cusio per l'installazione esistente sita in Via IV Novembre n. 276, in località Crusinallo del Comune di Omegna (VB), rilasciando l'Autorizzazione Integrata Ambientale congiuntamente in capo alle due seguenti Società:
 - FAVINI Srl, con sede legale in Via De Gasperi n. 26 a Rossano Veneto (VI) quale gestore principale per quanto riguarda il complesso dell'installazione, tranne le parti dedicate alle attività accessorie affidate alla Società A2L Energy Srl;
 - A2L ENERGY Srl, con sede legale in Via 42 Martiri n. 165 a Verbania (VB), per la sola gestione delle attività accessorie e tecnicamente connesse all'installazione ad essa affidate.
- con nota prot. n. 7789 del 19/05/2020 del Servizio Rifiuti e Bonifiche della Provincia del Verbano Cusio Ossola - Ufficio AIA - è stato comunicato l'avvio del riesame complessivo, con valenza di rinnovo, ai sensi dell'art. 29-octies, c. 3, lett. a) dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata per l'esercizio dell'installazione ubicata in Via IV Novembre, 276 a Omegna (VB) in capo alla Società Favini Srl, che svolge attività principale oggetto delle conclusioni sulle BAT di cui alla Decisione di esecuzione della Commissione dell'Unione Europea (UE) 2014/687 del 26 Settembre 2014, concernente la produzione di pasta per carta, carta e cartone, disponendo, ai sensi dell'art. 29-octies, c. 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., che la Società Favini Srl presentasse al SUAP del Cusio e del Basso Verbano, ex art. 2, c. 1 del DPR 160/2010 e s.m.i., entro il termine del 31/07/2020, adeguata istanza corredata di tutte le informazioni necessarie ai fini del riesame delle condizioni di autorizzazione;
- la società FAVINI S.r.l. ha inoltrato in data 29/07/2020 prot. n. 3753 al S.U.A.P. del Cusio e Basso Verbano, l'istanza riesame complessivo con valenza di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in oggetto, con relativa documentazione allegata;
- con nota acquisita al ns. prot. n.13784 del 13/08/2020, il SUAP del Cusio e Basso Verbano ha comunicato l'avvio del procedimento di cui all'oggetto;
- la Società Acqua Novara VCO S.p.A, con note Prot. n. OUT/29136 del 27/08/2020 e Prot.n. OUT/35449 del 12/10/2020, ha chiesto chiarimenti riguardo gli scarichi idrici dell'istallazione in

- oggetto e successivamente la compilazione dei moduli di autocertificazione (assimilazione di acque reflue industriali ad acque reflue domestiche, ai sensi del D.P.R. 227/2011);
- la società Favini SRL ha fornito quanto chiesto al punto precedente e con nota ns. prot. n. 21263 del 17/12/2020 ha richiesto di inserire la valutazione dell'aspetto Energia nel procedimento di riesame AIA;
 - con Provvedimento finale n. 65 del 24/05/2021 del SUAP del Cusio e del Basso Verbanico, è stata rilasciata in capo alla Favini S.r.l. la voltura di Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Determina n. 52/2015, relativamente all'attività tecnicamente connessa della società AZI Energy S.r.l.;
 - con nota n. 21325 del 22/12/2022 la società Favini S.r.l. ha presentato istanza di autorizzazione per medi impianti di combustione esistenti, a causa di nuovi limiti normativi;
 - con nota prot. n. 960 del 20/01/2023, il V Settore Ambiente Scarichi Rifiuti Bonifiche provinciale ha convocato la prima Conferenza dei Servizi e il sopralluogo;
 - il giorno 27/01/2023 si è svolto il sopralluogo presso lo stabilimento in oggetto;
 - con nota prot. n. 2790 del 15/02/2023, il V Settore Ambiente Scarichi Rifiuti Bonifiche provinciale ha posticipato a data da definirsi la Conferenza dei Servizi, al fine acquisire ulteriori informazioni tramite richiesta integrazioni (Parere Istruttorio nota 2787 del 15/02/2023);
 - con nota ns. prot. n. 6577 del 14/04/2023 la Società Favini S.r.l. ha trasmesso la documentazione di cui al punto precedente;
 - con nota prot. n. 9116 del 24/05/2023, il V Settore Ambiente Scarichi Rifiuti Bonifiche provinciale e Discariche ha convocato la prima Conferenza dei Servizi per il giorno 21/06/2023;
 - in data 21/06/2023 si è svolta la prima seduta della Conferenza di Servizi;
 - con nota prot. n. 11093 del 22/06/2023 è stato trasmesso a tutti i soggetti interessati il verbale della prima conferenza dei servizi del giorno 21/06/2023 e il secondo parere istruttorio del V Settore Ambiente Scarichi Rifiuti Bonifiche e Discariche (prot. n.10947 del 21/06/2023) con ulteriore richiesta integrazioni;
 - con nota prot. n. 14706 del 11/08/2023 il V Settore Ambiente Scarichi Rifiuti Bonifiche e Discariche provinciale ha richiesto la presentazione della Relazione di Riferimento ai sensi dell'art.4 del D.M. 95/2019;
 - la società Favini S.r.l. ha trasmesso le integrazioni richieste (nota ns. prot. n. 16889 del 21/09/2023);
 - la società Favini S.r.l. con nota ns. prot. n. 3508 del 20/02/2024 e successivamente con nota ns. prot. n. 5101 del 12/03/2024 ha chiesto la sospensione del procedimento in oggetto, per la convocazione di un Tavolo Tecnico, al fine del superamento delle integrazioni richieste;
 - con nota prot. n. 6386 del 29/03/2024 il V Settore ha convocato il Primo Tavolo Tecnico in data 05/04/2024 (prot. n. 7075 del 10/04/2024) e successivamente con nota prot. n. 7472 del 16/04/2024 il Secondo tavolo Tecnico in data 24/04/2024;
 - la società Favini S.r.l. con nota ns. prot. n. 18314 del 19/09/2024 ha richiesto il riavvio del procedimento in oggetto;
 - la società Favini S.r.l. con nota 2642 del 11/02/2025 ha comunicato la variazione di titolarità del gestore dell'impianto;
 - con Decreto del Presidente della Provincia del VCO n. 48 del 24/04/2025 con il quale dalla data del 24/04/2025 le competenze e tutti i procedimenti in essere dell'Ufficio AIA, dal Settore V Ambiente e rifiuti e bonifiche sono state trasferite al Settore III Assetto del Territorio, georisorse e tutela faunistica, all'interno nel Servizio Cave, Compatibilità Ambientale, Risorse Idriche Energia
 - con nota ns. prot. n. 10508 del 09/06/2025 l'ufficio scrivente al fine della riattivazione del suddetto procedimento, ha trasmesso il Contributo Tecnico di ARPA Piemonte (prot. prov. n.6936 del 09/04/2024), fissando il termine della consegna della documentazione entro 08/09/2025;
 - la società Favini S.r.l. con nota ns. prot. n. 16683 del 09/09/2025 ha consegnato quanto richiesto al punto precedente;
 - con nota ns. prot. n. 17380 del 19/09/2025 è stata convocata la seconda seduta della conferenza dei servizi per il giorno 23/10/2025;
 - con nota ns. prot. n. 19015 del 21/10/2025 è stata acquisita la comunicazione della Società Acqua Novara prot. n. OUT/42224 del 24/11/2020;

- Con nota ns. prot. n. 19161 del 23/10/2025 è stato acquisito il contributo tecnico scientifico dei ARPA Dipartimento Territoriale Piemonte e Nord Est – Servizio Territoriale Omegna;
- la suddetta seduta della conferenza dei servizi si è conclusa con la richiesta di integrazioni alla Società Favini S.r.l. da presentare entro il 24/11/2025;
- con nota acquisita al ns. prot. n. 20694 del 18/11/2025 la Società Favini S.r.l. ha presentato le integrazioni richieste;
- con nota ns. prot. n. 20824 del 20/11/2025 è stata convocata la terza seduta della conferenza dei servizi per il giorno 11/12/2025;
- con nota ns. prot. n. 21816 del 09/12/2025 è stato acquisito il contributo tecnico scientifico dei ARPA Dipartimento Territoriale Piemonte e Nord Est – Servizio Territoriale Omegna;
- con nota ns. prot. n. 21829 del 09/12/2025 è stata acquisita la comunicazione della Società Acqua Novara;
- in data 11/12/2025 si è svolta la terza seduta della conferenza dei servizi conclusasi favorevolmente come da verbale agli atti;

Tutto ciò premesso

VISTI:

- la Direttiva 2010/75/UE del 24 novembre 2010, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"*;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 *"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"*, s.m.i.;
- la vigente normativa in materia di rifiuti, inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo;
- la L.R. Piemonte n. 13 del 26 Marzo 1990 *"Disposizioni in materia di scarichi civili e di pubbliche fognature"* e s.m.i.;
- la L.R. Piemonte n. 6 del 07 Aprile 2003 *"Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche"* e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 112 del 31 marzo 1998: *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali"*;
- la L.R. n. 44 del 26 aprile 2000 Regione Piemonte con la quale sono state approvate disposizioni normative per l'attuazione del D.Lgs. n. 112/98;
- il Regolamento Regionale n. 1/R della Regione Piemonte del 20/02/2006 e s.m.i., *"Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne"* (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)
- il Decreto Interministeriale del 24 aprile 2008 concernente le modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59;
- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, concernente l'adeguamento delle tariffe da applicare per la conduzione delle istruttorie di competenza delle Province e dei relativi controlli di cui all'art.7 comma 6 del D.Lgs. 59/05;
- il D.Lgs. 159/2011 *"Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione"*;
- il Decreto del Presidente della Provincia del VCO n. 97 del 29/09/2025 *"Incarichi di direzione dell'ente – Proroga"*, che ha prorogato gli incarichi in essere sino al 31/12/2025;
- La Determinazione Dirigenziale n. 73 del 15/01/2026 avente oggetto: "PROROGA INCARICO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA SETTORE TERZO SINO AL 30/06/2026".
- La Determinazione Dirigenziale n. 113 del 21/01/2026 avente oggetto: organizzazione del settore 3 ambiente georisorse e tutela faunistica. definizione dei servizi, assegnazione del personale agli uffici ed individuazione dei responsabili dei servizi e dei procedimenti.

PRESO ATTO:

- che con nota ns. prot. n. 19622 del 30/10/2025 il Ministero dell'Interno – Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia - ha comunicato che a carico della Società FAVINI S.r.l. e dei relativi soggetti di cui all'articolo 85 del D.Lgs. 159/2011 alla data del 30/10/2025, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 dello stesso

D.Lgs.

- il Gestore dell'installazione ha provveduto a versare l'importo definito dal D.Interm. del 24 aprile 2008 per l'istruttoria del procedimento di riesame con valenza di rinnovo oggetto della presente autorizzazione;
- di quanto previsto dall'articolo 29-octies, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 in base al quale *"Nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a sedici anni."*

ESAMINATA la documentazione presentata dal gestore FAVINI S.R.L. in allegato all'istanza di riesame e alle successive integrazioni presentate nel corso del procedimento e agli atti dell'ufficio.

CONSIDERATO CHE:

- l'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata attraverso l'indizione di apposita Conferenza dei Servizi, come da verbali agli atti, si è conclusa favorevolmente, facendo emergere lo stato di sostanziale applicazione delle BAT relative al comparto produttivo in esame;
- con riferimento alla possibilità di contaminazione al suolo e alle acque sotterranee, si può prendere atto degli esiti della verifica preliminare secondo le modalità definite dalle Linee Guida della Commissione Europea sulle relazioni di riferimento di cui all'art. 22, paragrafo 2, della direttiva europea 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali svolta dal gestore da cui risulta non sussistere tale possibilità.

RITENUTO CHE:

- sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnica l'installazione in esame può ritenersi conforme ai requisiti della Parte II del D.Lgs. 152/06 per la riduzione e la prevenzione integrate dell'inquinamento;
- in particolare le tecniche impiegate dal Gestore nell'esercizio della propria attività risultano compatibili con le migliori tecniche disponibili per il comparto produttivo in esame, consentendo il rispetto dei valori limite di emissione ad esse associati;
- alla luce di quanto sopra esposto, sussistano le condizioni per il **rilascio del riesame con valenza di rinnovo l'Autorizzazione Integrata Ambientale** della FAVINI S.R.L. ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06, aggiornando le condizioni dell'autorizzazione in essere recependo le modifiche comunicate dal Gestore di cui sopra.

ACCERTATA la regolarità e la correttezza della presente ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis L. 241/1990 e s.m.i. e del vigente Piano di Prevenzione della Corruzione.

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1. **di attestare** la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
2. **di rilasciare** l'Autorizzazione Integrata Ambientale, a seguito di riesame con valenza di rinnovo, ai sensi del D.Lgs. 152/06 es.m.i., in capo alla Società FAVINI S.R.L. all'esercizio, presso l'installazione esistente sita in Via IV Novembre n. 276, in località Crusinallo del Comune di Omegna (VB), della seguente attività dell'allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs152/06 e s.m.i dell'attività IPPC:
Codice 6.1 b) - Impianti Industriali destinati alla fabbricazione di pasta per carta e di carta e cartoni
3. di dare atto che la suddetta autorizzazione integrata ambientale sostituisce le seguenti

autorizzazioni:

- autorizzazione alle emissioni convogliate in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/2006;
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale di cui all'articolo 124 del D.Lgs. 152/2006;
 - nulla osta al Piano di Prevenzione e Gestione delle Acque Meteoriche ai sensi del Regolamento Regionale 1/R del 20/02/2006 e s.m.i.,
 - nulla osta di cui all'articolo 8, cc. 4 o 6 della Legge n. 447/1995 e s.m.i..
4. di subordinare, ai sensi dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/06, la presente Autorizzazione Integrata Ambientale al rispetto delle condizioni stabilite nell'**Allegato A – PARERE ISTRUTTORIO CONCLUSIVO** e nell'**Allegato B – PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO**, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, contenente le prescrizioni, i valori limite alle emissioni, i parametri e le misure tecniche equivalenti con riferimento all'applicazione delle migliori tecnologie disponibili, nonché i requisiti di controllo delle emissioni;
5. Di stabilire, altresì, che:
- a) in base all'art. 29 octies, comma 3, comma 4 e comma 9, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo della presente AIA è disposto sull'installazione nel suo complesso:
 - entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
 - quando sono trascorsi **16 anni** dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione;
 - al verificarsi di una delle condizioni previste all'art. 29 octies comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (il presente provvedimento può essere oggetto di riesame da parte della Provincia del Verbano Cusio Ossola, quale autorità competente, anche su proposta delle altre amministrazioni competenti in materia ambientale);
 - b) l'ARPA Piemonte effettui gli accertamenti previsti dall'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 con onere a carico del Gestore;
 - c) il presente provvedimento deve essere sempre custodito presso l'installazione;
 - d) **la presente autorizzazione non esonera dal conseguimento delle altre autorizzazioni, o provvedimenti comunque denominati, di competenza di altre autorità, previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività in oggetto e per l'attuazione di quanto previsto nel provvedimento autorizzativo;**
 - e) le eventuali modifiche dell'installazione successive al presente atto saranno gestite dall'autorità competente a norma dell'art. 29-novies, comma 1, del D.Lgs. 152/06;
 - f) il Gestore è tenuto ad informare la Provincia del Verbano Cusio Ossola e l'ARPA di ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di prevenzione dei rischi di incidente rilevante, in materia di valutazione di impatto ambientale e in materia urbanistica, preventivamente alla realizzazione degli interventi previsti;
6. Di trasmettere il presente provvedimento alla Scoietà FAVINI S.R.L. e a tutti i soggetti intervenuti nel procedimento.

AVVERTE

1. Le condizioni e le prescrizioni relative all'autorizzazione integrata ambientale sono rinnovate e riesaminate, controllate e sanzionate con le modalità di cui agli articoli 29-*octies*, 29-*decies* e 29-*quatterdecies* del D.Lgs. 152/2006.
2. Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. territorialmente competente entro il termine di 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni, termini decorrenti entrambi dalla piena conoscenza del provvedimento stesso.

IL DIRIGENTE
ANTICHINI SIMONA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)